



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2013, proposto da:

C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi - Societa' Cooperativa, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Greco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcella Caccavale in Napoli, via Edoardo Nicolardi, 188;

***contro***

Istituto Comprensivo Statale Vittorio De Sica, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

***per l'accertamento***

del diritto delle ricorrenti alla revisione del prezzo d'appalto e la conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento del compenso revisionale, maggiorato di interessi moratori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto Comprensivo Statale Vittorio De Sica e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

In data 26 ottobre 2007 il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle odierne ricorrenti stipulava un contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia presso l'Istituto Comprensivo "Vittorio De Sica" di Volla (NA) con durata di 36 mesi e con un corrispettivo di euro 23.782,92 (oltre IVA) senza alcuna clausola di revisione periodica del prezzo.

Con l'epigrafato ricorso, le istanti chiedono accertarsi il diritto alla revisione del prezzo d'appalto ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e la conseguente condanna dell'intimata amministrazione al pagamento del compenso revisionale, in relazione al quale ha emesso fatture relative al calcolo della rivalutazione dei canoni sulla

base dell'indice FOI (famiglie di operai ed impiegati) per un importo complessivo di euro 34.155,44.

L'amministrazione si è costituita in giudizio depositando documentazione.

Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2013 la causa è stata spedita in decisione.

In via preliminare, osserva il Collegio che la presente controversia rientra nella giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo.

Invero, l'art. 244 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 prevede che *"il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici"* e l'art. 133 primo comma lett. e) n. 2 del cod. proc. amm. stabilisce che: *"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163....."*.

Tanto premesso in punto di giurisdizione, nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 *"Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5"*.

La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell'affermazione secondo cui l'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 (che riprende la formulazione già contenuta nell'art. 6 della L. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 20 agosto 2008 n. 3994, V Sezione, 16 giugno 2003 n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 19 febbraio 2003 n. 916): ciò in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici.

Per evitare tali inconvenienti, il legislatore ha quindi disposto l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi ed ha contemporaneamente delineato il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l'entità del compenso revisionale.

Peraltro, è noto che le disposizioni dell'art. 6 della L. 24 Dicembre 1993 n. 537 non sono state completamente attuate, visto che, ad esempio, non ha mai concretamente funzionato il meccanismo di rilevazione del costo dei beni e servizi, per cui si applica normalmente il c.d. indice FOI fissato dall'ISTAT (cfr. Consiglio di Stato n. 3373/2003, 2461/2002, 4801/2002).

Può pertanto affermarsi che, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa - relativi a servizi e forniture - stipulati da amministrazioni pubbliche, la regola ordinaria è quella per cui la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell'appaltatore.

Nel caso di specie, deve farsi applicazione dei principi innanzi richiamati, atteso che il contratto d'appalto stipulato tra la parte ricorrente e la stazione appaltante non contemplava alcuna clausola di revisione periodica del prezzo.

A tanto consegue che deve applicarsi la clausola revisionale prevista dall'art. 115 del Decreto Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Con riferimento al quantum revisionale, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici

di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'I.S.T.A.T. sull'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ma l'insegnamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che - a fronte della mancata pubblicazione da parte dell'Istituto nazionale di statistica di tali dati - la revisione prezzi debba essere calcolata utilizzando l'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T. (ex plurimis: Consiglio di Stato, V Sezione, 8 maggio 2002 n. 2461).

Quanto al maggior costo sostenuto per il personale impiegato per l'espletamento del servizio di pulizia che, come argomentato dalla ricorrente, incide sull'economia del contratto nella misura dell'85%, ritiene il Collegio che il relativo importo debba essere riconosciuto in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il compenso revisionale, che andrà determinato a cura dell'amministrazione secondo i principi di diritto di cui in motivazione (accoglimento ex art. 34, quarto comma, cod. proc. amm.) e tenendo conto dell'importo delle fatture emesse dalla parte ricorrente relative al calcolo della rivalutazione dei canoni sulla base delle variazioni dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT nonché delle fatture già saldate dalla intimata amministrazione scolastica.

Le somme così determinate andranno ovviamente maggiorate degli interessi moratori che - ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 - decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)